

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37407 Anno 2020

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udiienza: 06/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nel procedimento a carico di Tamburrino Nicola, n. ad Aversa (CE) il 27/12/1981, rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Stellato e dall'avv. Nicola Quatrano, di fiducia
avverso l'ordinanza n. 2870/2020 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, in data 15/07/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva pervenuta in data 30/10/2020;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Giulio Romano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita la discussione dell'avv. Umberto Pappaddia, comparso in sostituzione degli avvocati Giuseppe Stellato e Nicola Quatrano, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di disporsi il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15/07/2020, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, provvedendo in sede di annullamento con rinvio disposto con sentenza della Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, in data 11/06/2020, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 26/11/2019 con la quale era stata disposta nei confronti di Nicola Tamburrino la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 319 e 321 cod. pen. (capo DD), 61 n. 2 e 10, 81 comma 2, 110 e 479 cod. pen. (capo EE) e 61 n. 7, 110, 319 e 321 cod. pen. (capo GG).

2. Avverso detta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata evidenziando quanto segue. La questione già sottoposta al giudizio di riesame verteva sull'utilizzabilità delle disposte intercettazioni che, a detta della difesa, erano state autorizzate e prorogate con riferimento ad ipotesi di reato diverse (afferenti l'appalto fognario di Lusciano affidato agli imprenditori Nicchiniello Salvatore e Francesco) da quelle contestate al Tamburrino (vicende di reato verificatesi in Villa Literno: capo DD, contestato anche a Nicchiniello Salvatore, Nicchiniello Francesco, D'Ausilio Giuseppe, Vanacore Marianna e Aversano Angelo; capo EE, contestato anche a Nicchiniello Salvatore, D'Ausilio Giuseppe, Vanacore Marianna e Vitone Vincenzo; capo G, contestato anche a Sagliocchi Vincenzo).

In particolare, la difesa asseriva che tra i reati per i quali erano state autorizzate le attività tecniche e quelli, successivamente emersi, contestati al Tamburrino in concorso con i Nicchiniello ed altri, non vi fosse alcuna connessione e che, pertanto, operasse nei confronti del Tamburrino il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame originariamente adito (ord. n. 5134 del 30/12/2019), nell'esaminare esclusivamente il profilo afferente la connessione dei reati, assumeva che non vi fosse alcuna violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. anche alla luce dell'ultimo intervento delle Sezioni unite (sent. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo), evidenziando la qualità di concorrente necessario del Tamburrino nei reati di corruzione e ritenendo sussistente la connessione qualificata ex

art. 12 cod. proc. pen., quantomeno sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso. La Suprema Corte, nella sentenza n. 592 dell'11/06/2020, da un lato riteneva di non dover attribuire valore dirimente alla qualità di concorrente necessario dell'indagato e, dall'altro, censurava la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso. Il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, dopo aver dato atto del fatto che i giudici di legittimità non avevano ritenuto l'esistenza di una connessione qualificata tra i diversi reati, aveva concluso per l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per reati diversi da quelli per i quali risultava indagato il Tamburrino, anche perché questi ultimi non prevedevano l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 cod. proc. pen., non consentendo gli altri elementi probatori esistenti di addivenire ad un giudizio di gravità indiziaria.

Sostiene il ricorrente come le intercettazioni utilizzate a sostegno della misura cautelare e dell'ordinanza genetica siano state autorizzate anche con riferimento ai fatti contestati al Tamburrino. Diversamente da quanto asserito dalla difesa di quest'ultimo, nelle richieste di intercettazione e nelle proroghe delle stesse, sia il pubblico ministero che il giudice per le indagini preliminari avevano preso chiara posizione sulla sussistenza dei reati di corruzione poi contestati al Tamburrino, oltre che ad altri indagati, esplicitando chiaramente ogni passaggio della vicenda quale emergeva dalle attività tecniche, ancorché non si fosse proceduto alle formali iscrizioni che le avrebbero consentite solo all'esito delle intercettazioni stesse. Su questi presupposti, l'eventuale assenza di connessione non assumeva alcun rilievo nel caso di specie, attesa l'esistenza di fatto del procedimento per corruzione ai fini del rilascio delle autorizzazioni del giudice per le indagini preliminari allo svolgimento delle attività tecniche. Le intercettazioni della cui utilizzabilità si discute non erano state affatto oggetto di un'autorizzazione "in bianco", atteso che nei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari il vaglio dell'opportunità delle intercettazioni era stato sempre svolto anche in relazione alla possibile ipotesi corruttiva che avrebbe potuto coinvolgere i Nicchiniello, il D'Ausilio ed il Tamburrino.

Nel provvedimento impugnato, il giudice del rinvio si era invece limitato ad affermare l'inutilizzabilità delle intercettazioni escludendo la

connessione qualificata, senza però analizzare nello specifico i decreti autorizzativi onde verificare se il giudice per le indagini preliminari avesse o meno autorizzato le intercettazioni anche con riferimento ad ipotesi di reato diverse da quelle originariamente ascritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si andranno ad esporre.

2. Anche alla luce delle sollecitazioni difensive contenute nella memoria pervenuta in data 30/10/2020, occorre preliminarmente interrogarsi sulla ritualità del ricorso del pubblico ministero che omette di indicare esplicitamente, quantomeno sotto il profilo formale, il vizio (o i vizi) oggetto di censura avverso il provvedimento del Tribunale datato 15/07/2020.

2.1. Come è noto, la tipizzazione dei motivi di ricorso per cassazione – costituendo i mezzi della impugnazione in parola, a differenza di quelli di appello, un *numerus clausus*, a presidio del quale l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. commina la sanzione della inammissibilità – comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato colla felice espressione della «duplice specificità» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), in quanto è onere del ricorrente argomentare altresì la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge. Ovviamente, la mescolanza dei motivi di ricorso, cumulati nella – presunta – indistinta prospettazione del ricorrente attiene ovviamente, quanto alla sua rilevanza, al solo profilo logico-concettuale, irrilevante essendo invece l'aspetto grafico e meramente formale dell'articolazione dell'atto (o della mancata articolazione dell'atto) in paragrafi o altre partizioni (cfr. Sez. U. civ., n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452).

2.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella specie, nessuna promiscuità e/o perplessità di formulazione delle censure avviluppi l'atto di ricorso non ritenendosi né che le doglianze involgano indistintamente, accanto al vizio motivazionale, anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale né che lo stesso vizio ex

art. 606 lett. e) cod. proc. pen. abbia indistintamente e cumulativamente denunciato la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente infatti, dopo aver precisato che il Tribunale del riesame di Napoli non ha provveduto ad esaminare in maniera completa ed esaustiva gli atti a supporto dell'ordinanza cautelare, essendosi limitato ad argomentare in ordine al profilo della mancata sussistenza della connessione tra i reati relativi alla vicenda di Villa Literno e gli altri reati nell'alveo dell'art. 270 cod. proc. pen. (pag. 5) ha poi precisato che l'ordinanza impugnata presenta totale difetto di motivazione avendo omesso di svolgere qualsivoglia approfondimento relativamente alla *portata abilitativa* dei decreti di autorizzazione e proroga in forza dei quali le intercettazioni usate nei confronti del Tamburrino erano state acquisite (pagg. 18 e 19).

2.3. Non si può, quindi, in alcun modo affermare che si sia in presenza di censure del tutto eterogenee ed incompatibili, come insuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costruito motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato, né che il vizio motivazionale abbia una forma perplessa, essendone stato chiaramente esplicitato il profilo della mancanza e non richiedendosi alcun ulteriore sforzo interpretativo per suffragare simile conclusione che necessariamente rende il ricorso validamente scrutinabile.

3. Al riguardo, è necessario affrontare per prima la questione processuale sollevata dalla difesa dell'imputato secondo cui il ricorrente non poteva affatto dolersi del fatto che il Tribunale, in sede di rinvio, abbia omesso di analizzare nello specifico i decreti autorizzativi onde verificare se il giudice per le indagini preliminari avesse o meno autorizzato le intercettazioni anche con riferimento ad ipotesi di reato diverse da quelle originariamente iscritte, trattandosi di questione su cui era calata una preclusione procedimentale interna; e ciò in quanto la questione affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento aveva riguardato esclusivamente il dato consolidato che le intercettazioni fossero state disposte nell'ambito di un diverso procedimento e che, pertanto, si trattava solo di stabilire se tra i diversi procedimenti corresse o meno un rapporto di connessione qualificata.

3.1. La risoluzione della questione involge necessariamente il più

vasto tema dell'ambito dei poteri attribuiti al giudice di rinvio adito in conseguenza di sentenza di annullamento per vizio di motivazione.

L'assunto difensivo che "ricalca" l'errata - come si vedrà - considerazione dei propri compiti operata al riguardo dal giudice di rinvio non può essere condiviso, al riguardo dovendo muovere dalla lettera dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

3.2. Essendo indiscutibile che l'annullamento della Suprema Corte sia stato disposto per vizio di motivazione, ritiene il Collegio di dover richiamare la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza/ordinanza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (cfr., *ex multis*, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413; si veda altresì sul punto, Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760, in forza della quale i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso in esame. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda, invece, "l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine" (corsivo dell'estensore) imponendo - si ribadisce - un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio, con l'unico limite negativo già sopra richiamato).

Va precisato, inoltre che la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, qualora l'annullamento con rinvio avvenga -

sempre per vizio di motivazione - mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non possa ritenersi limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628); con l'ulteriore corollario in forza del quale, in tali casi, il giudice di merito non è vincolato né condizionato dalle possibili valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a lui solo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali tutte e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., *ex multis*, Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861).

Ne consegue che, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità - ovvero alla valutazione positiva della gravità indiziaria, in sede cautelare - sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).

3.3. I principi appena richiamati trovano poi un unico limite nell'avvenuta formazione del giudicato progressivo, il cui effetto - che l'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. trasforma in obiettivo - è quello di delimitare sempre più l'oggetto del giudizio e non consentire una protrazione "*ad libitum*" del processo: effetto che, peraltro, può conseguire sia alla sentenza/ordinanza di secondo grado poi annullata, sia a quella di legittimità che abbia pronunciato un annullamento parziale.

3.4. La non corretta "limitazione" invocata dalla difesa trova ulteriore smentita nella valorizzazione del concetto di "capo" della sentenza - suscettibile di passare in giudicato (anche progressivo) - per come definito dalla più autorevole giurisprudenza di questa Suprema Corte, da ultimo ampiamente richiamata nella significativa sentenza a Sezioni Unite Aiello del 2016 (n. 6093 del 27/05/2016, Rv. 268966). In tale sede, il Supremo Collegio, in particolare, ha evidenziato che già la pronuncia Tuzzolino (Sez. U, n. 1 del 28/06/2000, Rv. 216329)

aveva chiarito che il giudicato parziale possa formarsi soltanto con riguardo ai "capi" e non con riguardo ai "punti" della decisione.

Per "capo" della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato» e tale nozione ha rilievo innanzitutto per la sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, «tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza». Il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione e necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». I punti della decisione, in particolare, vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e, nell'ambito di ogni capo, segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (ad esempio, l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza). Le Sezioni Unite Tuzzolino, dunque, avevano definito il capo come «un atto giuridico completo, tanto che la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Nell'ipotesi di processo cumulativo o complesso, la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall'impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale».

Il principio dell'autonomia dei singoli capi della sentenza - già affermato, anche nella vigenza del codice del 1930, dalle Sezioni Unite

con la sentenza n. 7 del 26/02/1955 - successivamente alla sentenza Tuzzolino, è stata ribadita nella decisione n. 10251 del 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235699, in cui si è condivisa la definizione del capo come atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza.

3.5. In forza di tutto quanto precede, va detto come nella fattispecie, l'annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte, non ha coperto di definitività il profilo della utilizzabilità o meno delle intercettazioni disposte nell'ambito dell'"altro" procedimento, poiché evidentemente mero "punto" - e non "capo" - della pronuncia cautelare, concernente soltanto una porzione dell'unico e più ampio profilo di addebito soggettivo. Ne consegue che il Tribunale del riesame è stato nuovamente investito dell'intero giudizio cautelare per come delineato nell'atto di gravame, potendosi e dovendosi lo stesso pronunciare su tutte le questioni in allora proposte con l'unico limite di non poter ripetere il percorso logico censurato dalla Corte rescindente. E senza che possa ritenersi contrastante l'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641) in base al quale il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridico-fattuali poste a base dell'annullamento, con conseguente ritenuta impossibilità di "rivalutazione" delle questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. Questo assunto, infatti, è stato sostenuto con riguardo ad un caso di annullamento con rinvio per violazione di legge (non, dunque, per vizio di motivazione), nel quale il principio di diritto vincolante era stato affermato sulla base di presupposti fattuali convalidati dalla Corte di legittimità, e premessa della *regula iuris* dettata: un contesto, quindi, del tutto diverso da quello in esame e, come tale, da ritenersi inconferente.

4. Come è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche prima della decisione a Sezioni Unite, aveva affermato il principio per cui in tema di intercettazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 comma 1, cod. proc. pen., la nozione di "diverso procedimento" va ancorata a un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del

procedimento nel registro delle notizie di reato, essendo invece decisiva, ai fini dell'individuazione dell'identità dei procedimenti, e, quindi, della utilizzazione delle intercettazioni, l'esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede (nella giurisprudenza precedente, cfr. Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, Pavigliariti, Rv. 246524; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834) ovvero un collegamento ancorato alla sussistenza tra i due fatti reato, pur storicamente differenti, di ipotesi di connessione ex art. 12, cod. proc. pen., o comunque di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.

La recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, risolvendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sui criteri di individuazione della connessione, oggettiva, probatoria o finalistica, ovvero sul legame o collegamento, che deve sussistere tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione era stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione ha, infatti, individuato come compatibile con la previsione recata dall'art. 15 Cost. solo l'ipotesi in cui tra fatti, pur storicamente diversi, ricorra la connessione cd. forte o sostanziale prevista dall'art. 12 cod. proc. pen. escludendo che, in tale evenienza, sempreché i reati emersi rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., si sia in presenza di *procedimento diverso* e, dunque, di inutilizzabilità delle intercettazioni (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Non rileva, invece, il mero collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen., sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico.

Secondo le conclusioni della sentenza ora indicata, fondata sulla esegesi e portata delle diverse ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., attributive di un originario ed autonomo criterio di competenza fondato sul legame sostanziale fra i fatti-reato, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può proprio in forza del legame sostanziale fra i fatti-reato considerarsi *diverso* rispetto a quello

relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda, oggetto dei procedimenti connessi, e dunque il legame sostanziale e non meramente processuale, tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai "fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede (Corte cost. sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale fra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'intercettazione in bianco".

E, le ipotesi di connessione, sia quella di cui alla lett. c) dell'art. 12 cod. proc. pen. (reati commessi gli uni per eseguire o occultare gli altri) che le ipotesi di concorso formale di reati e di reato continuato - di cui alla lett. b) dell'art. 12 cod. proc. pen. - si fondano, come ritenuto dalla giurisprudenza, prima ancora che su un legame processuale, su un *legame oggettivo tra due o più reati, ovvero la finalizzazione della condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato* (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223) o *la identità del disegno criminoso* essendo necessario, a questo fine, che, già al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

5. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come il provvedimento impugnato presenti differenti aspetti di censura.

Il primo riguarda l'acritica esclusione, tra le ipotesi di connessione qualificata, della ricorrenza del reato continuato.

La valutazione compiuta dal giudice del rinvio si basa su una non corretta interpretazione delle argomentazioni rese dalla Suprema Corte in sede annullamento, che, lungi dall'escludere la continuazione - il cui giudizio avrebbe comportato un non consentito esame nel merito degli elementi probatori raccolti - si è correttamente limitata ad indicare i parametri oggetto di doverosa considerazione da parte del giudice di merito per escludere od affermare la ricorrenza del reato continuato. L'aver male interpretato quelle conclusioni, abdicando al compito di accertare in fatto la ricorrenza dei presupposti della continuazione costituisce un errore da parte del giudice di rinvio che ha determinato una diretta ricaduta sulla valutazione in concreto di una delle ipotesi di

connessione qualificata legittimante l'utilizzabilità "a strascico" delle disposte intercettazioni. Ma non solo. Il provvedimento impugnato lascia inesplorata, in modo del tutto ingiustificato, la verifica della ricorrenza in concreto dell'ulteriore ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. a) cod. proc. pen. (presenza di un concorso di persone nel reato ovvero di condotte tra loro indipendenti idonee a determinare l'evento poste in essere da più persone), anch'essa astrattamente legittimante la dedotta utilizzabilità. Ed ancora. Quand'anche si volesse ritenere inesistenti taluna delle predette ipotesi di connessione qualificata, il Tribunale ha comunque omesso di verificare se, i fatti di Villa Literno e la conseguente posizione di indagato del Tamburrino, fossero già stati sottoposti al vaglio del giudice per le indagini preliminari, anche in relazione alla loro evoluzione temporale, in epoca precedente all'iscrizione del medesimo Tamburrino nel registro degli indagati e precisamente all'atto delle prime richieste di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni formalmente richieste per le vicende di Lusciano, e ciò alla luce dei precisi riferimenti oggettivi a quei diversi - ma inequivocabilmente collegati - fatti di reato che in esse si operano (v. RIT che esaminano la vicenda di Villa Literno analiticamente riportati, con il corredo informativo a sostegno, nelle pagg. 7 e ss. del ricorso, sulla cui utilizzabilità nei confronti del Tamburrino si discute).

Orbene, se - per usare le parole della sentenza Cavallo - "... l'autorizzazione del giudice si connota per una piena *portata abilitativa* e, dunque, costituisce non solo il fondamento di legittimazione del ricorso all'intercettazione, ma anche il limite all'utilizzabilità probatoria dei relativi risultati ai soli reati riconducibili alla stessa autorizzazione ... (di tal che) senza tale limitazione, il provvedimento autorizzatorio si trasformerebbe ... in un'inammissibile "autorizzazione in bianco", secondo l'icastica espressione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale ...", appare difficile sostenere che, nella fattispecie, le intercettazioni in parola sarebbero affette dal vizio da ultimo paventato, dal momento che nei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari, o tramite rinvio alla richiesta ed alle informative allegate ovvero tramite valutazioni dirette - come assume il ricorrente - il vaglio dell'opportunità e, di conseguenza, della piena utilizzabilità delle intercettazioni appare essere stato sempre svolto anche in relazione alla possibile ipotesi corruttiva di Villa Literno che avrebbe potuto

coinvolgere i concorrenti Nicchiniello e D'Ausilio oltre al Tamburrino.

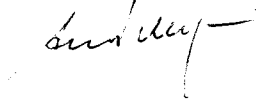
6. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 06/11/2020

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente
GEPPINO RAGO

